









Lo sviluppo del Biometano in Veneto alla luce del nuovo Decreto del 2 marzo 2018

Aula Magna Pentagono, Campus di Agripolis viale dell'Università 16 – Legnaro (Pd) 11 aprile 2018

Energia da fonti rinnovabili agricole IL BIOMETANO - Aspetti fiscali

Nicola Caputo

Confagricoltura

EVOLUZIONE DELLA LEGISLAZIONE

L' art. 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n.266 (legge finanziaria per il 2006) aveva stabilito che

"La produzione e la cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali effettuate dagli imprenditori agricoli costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135,terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario"

Art. 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) ha sostituito il citato comma 423, riformulandolo come segue:

"Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e <u>calorica</u> da fonti rinnovabili agroforestali e <u>fotovoltaiche</u> nonché di <u>carburanti</u> ottenuti da produzioni vegetali provenienti <u>prevalentemente</u> dal fondo e di <u>prodotti chimici</u> derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario".

EVOLUZIONE DELLA LEGISLAZIONE

Art. 1, comma 423, L. n. 266/2005 (Testo in vigore)

"Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'art. 2135, terzo comma codice civile, e si considerano produttive di reddito agrario. Per la produzione di energia, oltre i limiti suddetti, il reddito delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti di cui all'art. 1, comma 1093, della L. n. 296/2006, e' determinato, ai fini IRPEF ed IRES, applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25%, fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all'ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al D.P.R. n. 442/1997"

Chiarimenti e prassi dell'amministrazione finanziaria

Circ. n. 32/2009 DEFINIZIONI

- per fonti rinnovabili agroforestali devono intendersi: le **BIOMASSE**, cioè la parte biodegradabile di prodotti e matrici di origine agroforestale
- per carburanti devono intendersi il **BIOETANOLO**, il **BIODIESEL, il BIOGAS CARBURANTE** ed altri carburanti simili di cui all'Allegato. 1, art. 2, comma 2, lett. C) del a D.Lgs. n. 128/2005, cioè il **GAS COMBUSTIBILE** ricavato dalla **BIOMASSA**, ovvero dalla parte biodegradabile dei rifiuti, che può essere trattato in un impianto di purificazione onde ottenere una qualità analoga a quella del gas naturale al fine di essere usato come biocarburante...

Chiarimenti e prassi dell'amministrazione finanziaria

Circ. n. 32/2009 CRITERI PER DETERMINAZIONE DELLA PREVALENZA

IN TERMINI QUANTITATIVI

i prodotti utilizzati nello svolgimento dell'attività connesse ed ottenuti direttamente dall'attività agricola svolta nel fondo, risultano <u>prevalenti, rispetto a quelli acquistati</u> presso terzi

IN TERMINI QUALITATIVI

quando non è possibile fare il confronto quantitativo poiché i beni sono di natura diversa, si fa riferimento al <u>valore economico degli stessi</u>, rapportando il valore normale dei prodotti agricoli ottenuti dall'attività agricola svolta nel fondo e il costo dei prodotti acquistati da terzi

COMPARAZIONE A VALLE DEL PROCESSO PRODUTTIVO

qualora non fosse possibile effettuare il confronto in quanto i prodotti non sono suscettibili di valutazione (come ad esempio nel caso dei residui zootecnici), la prevalenza potrà essere riscontrata effettuando una comparazione "a valle" del processo produttivo dell'impresa, tra l'energia derivante da prodotti propri e quella derivante da prodotti acquistati da terzi

Regime fiscale ai fini delle IMPOSTE DIRETTE e dell'IRAP

IMPOSTE DIRETTE

Art. 22, comma 1 bis, D.L. n. 66/2014:

Tassazione nella misura del 25 per cento sull'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, al netto della "franchigia" rientrante nel reddito agrario, di 260.000 KWh anno, per gli impianti fotovoltaici e di 2.400.000 KWh per quelli di biomasse e biogas.

Regime fiscale ai fini delle IMPOSTE DIRETTE e dell'IRAP

IRAP

I soggetti che si avvalgono della facoltà di determinare forfetariamente il valore della produzione, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.lgs. n. 446/97, riportano, nell'apposita sezione del modello IRAP, l'intero ammontare del reddito d'impresa determinato forfetariamente nonché la quota imponibile degli altri componenti rilevanti ai fini della determinazione del valore della produzione (retribuzioni, compensi e interessi passivi) in base al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e proventi imponibili e l'ammontare complessivo dei ricavi e proventi

Nuove frontiere per l'utilizzo del BIOGAS

BIOMETANO D.M. 02/03/2018 (G.U. 19/03/2018)

Art. 1, comma 1...

Per biometano s'intende il combustibile ottenuto da biogas che, a seguito di opportuni trattamenti chimico-fisici, anche svolti, a seguito del convogliamento o del trasporto del biogas, in luogo diverso da quello da quello di produzione, soddisfa le caratteristiche fissate dall'autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico..."

Nuove frontiere per l'utilizzo del BIOGAS

BIOMETANO: REGIME FISCALE

Le cessioni di biogas e di biometano rientrano interamente tra le attività produttive di reddito agrario, a norma dell'art. 32 del TUIR, se effettuate da imprenditori agricoli nel rispetto del requisito della prevalenza.